

Vademecum delle:**PROCEDURE EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ATTIVITA' LIBERA
DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER)***Schede di sintesi delle procedure previste dal recente TESTO UNICO*

Il nuovo TESTO UNICO (cosiddetto delle RINNOVABILI) si propone di unificare tutte le disposizioni concernenti l'impiego delle energie provenienti da diverse fonti superando la frammentazione attuale, prevedendo nuove e specifiche procedure semplificate da effettuare per la realizzazione, la modifica (potenziamento, rifacimento, ecc.), nonché per le opere connesse, comprese le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Si è quindi posta l'esigenza di provare a sintetizzare la complessa materia (in un'ottica operativa e di conoscenza, senza la pretesa di essere completa) a fronte di rilevanti cambiamenti adottati per la agevolazione burocratica amministrativa, con l'abrogazione di tantissime norme vigenti (non tutte) che la regolamentavano.

Fonti normative (Art. 1 D. Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024)

TESTO UNICO (RINNOVABILI – "FER"). D. Lgs. n. 190/2024, (recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) con gli allegati "A" "B" "C" e "D" parte integrante dello stesso.

Abrogazione titoli abilitativi (Allegato "D" D. Lgs. n. 190/2024)

Il decreto ha abrogato un'infinità di norme che trattavano la stessa materia, elencate nell'allegato "D", in particolare i titoli abilitativi per le rinnovabili: CIL/CILA/DILA, mantenendo l'AUTORIZZAZIONE UNICA, (di cui all'All. "C"), la "PAS" (di cui all'All. "B"), ed individuando interventi rientranti nell'ATTIVITÀ LIBERA (di cui all'All. "A"), con presentazione del Modello unico.

**Nuova normativa - Attività Libera – Modifiche principali (D. Lgs. n. 178/25)**

- Fotovoltaico su coperture fino a 12 MW → ora in attività libera.
- Agrivoltaico fino a 5 MW → ammesso se fuori da aree vincolate.
- Opere connesse: ampliata la definizione (D. Lgs. 178/2025).
- Modello Unico Attività Libera → obbligatorio (DM 15 luglio 2026).
- SUER → digitalizzazione completa delle comunicazioni.

Ultime novità - Decreto del 2 aprile 2026 del MASE – Attività libera

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si riferisce alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate con impianti a circuito chiuso, senza prelievo o reintroduzione di fluidi nel sottosuolo.

L'installazione ricade in attività libera quando le sonde non superano 2 metri di profondità se orizzontali, oppure 80 metri se verticali, e l'impianto ha potenza termica inferiore a 50 kW.

Questo regime è ammesso, per edifici esistenti, solo se l'intervento non comporta cambio d'uso, opere sulle parti strutturali, aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.

Indicazioni operative per i Comuni

Per l'ufficio tecnico comunale, il controllo deve concentrarsi su tre profili: natura dell'impianto, che deve essere a circuito chiuso; rispetto delle soglie tecniche di profondità e potenza; compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento. Resta ferma la competenza regionale sulle funzioni amministrative e, fino alla piena operatività della piattaforma SUER, la documentazione può essere gestita con le modalità digitali adottate dall'amministrazione competente.

Nuove costruzioni e titolo edilizio

Se l'impianto è a servizio di una nuova costruzione, il pertinente titolo edilizio deve essere acquisito preliminarmente e deve ricomprendere anche le volumetrie edilizie interessate.

Ne consegue che attività libera e PAS non sostituiscono il titolo edilizio necessario per il nuovo edificio, né sono utilizzabili quando l'intervento comporta trasformazioni edilizie eccedenti i limiti fissati dal decreto.

¹ In attuazione dell'art. 26, c. 4 e 5, lettera b) e d), della L. 5.08.2022, n. 118. (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti.....)

Definizioni

Sono definite *“fonti energetiche rinnovabili”* o *“fonti rinnovabili”²*, le fonti energetiche rinnovabili non fossili (*eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*).

Per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (*comprendente sostanze vegetali e animali*) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Definizioni previste dal Testo unico (Art. 4 D. Lgs. n. 190/2024). Definizioni:

- **«Realizzazione degli interventi»:** previsti dalla disciplina.
- **«Avvio della realizzazione degli interventi»:** la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
- **«Soggetto proponente»:** il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi
- **«Amministrazione procedente»:** il Comune territorialmente competente per l'**ATTIVITA' LIBERA**, la **PAS** e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento **dell'Autorizzazione unica**.
- **«Piattaforma SUER** (Sportello Unico Energie Rinnovabili): la piattaforma unica digitale (gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- **«Impianto ibrido»:** impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile.

Nuova disciplina dell'energia rinnovabile - Piattaforma SUER (Art. 5 D. Lgs. n. 190/2024)

La piattaforma **SUER³** (**Sportello Unico Energie Rinnovabili**, gestita dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE), che ospita il sistema sul proprio sito internet istituzionale per le informazioni attraverso la presentazione del MODULO (per l'**Attività libera** e la **PAS**) o richiesta (**dell'Autorizzazione unica**), fornisce il supporto informatico agli utenti e alle Pubbliche Amministrazioni responsabili della gestione delle domande delle pratiche relative.

Per tutte le procedure citate, il soggetto proponente utilizza obbligatoriamente il **MODELLO unico** digitalizzato attraverso la citata piattaforma **SUER**.

Piattaforma SEUR (Art. 5 D. Lgs. n. 190/2024)

La presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativa agli interventi di cui all'allegato **“A” (Attività libera)**, avviene in modalità digitale mediante l'utilizzo della piattaforma **SUER**.

Principi fondamentali - Dislocazione – Concorrenza -

L'insieme delle procedure amministrative informano ai principi di celerità, sull'intero territorio nazionale e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio.

I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

Nuova Disciplina dell'energia rinnovabile (Art. 1 D. Lgs. n. 190/2024)

Il Testo unico definisce i regimi amministrativi:

- Per la **COSTRUZIONE** e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Per gli interventi di **MODIFICA**, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti.
- Per le **OPERE connesse** e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Energia da fonti rinnovabili in zona agricola (Art. 2 D. Lgs. n. 190/2024)

Tutti gli interventi delle “rinnovabili” **sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici**, nel rispetto della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e quant'altro previsto dallo stesso articolo⁴.



² Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 387/2003.

³ Istituita con il decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368 in attuazione del decreto legislativo 199/2021.

⁴ Attenzione è richiesto il rispetto delle norme previste dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 199/2021, che regola l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

La Corte costituzionale con sentenza n. 127/2026 ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle **disposizioni che limitano l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici**.

Procedure amministrative previste: NUOVO TESTO UNICO

I tre regimi amministrativi per l'installazione degli impianti, previsti dal Testo unico sono:

- **ATTIVITÀ LIBERA:** riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agri fotovoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate, ecc.

(Si vedano tutte le voci nell'allegato "A")



- **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS):** si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW⁵, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative, ecc.

(Si vedano tutte le voci nell'allegato "B")



- **AUTORIZZAZIONE UNICA:** procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale, ecc. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati. (Si vedano tutte le voci nell'allegato "C")



ATTIVITÀ LIBERA

Attività libera – Non soggetta ad autorizzazioni varie- (Art. 7 D. Lgs. n. 190/2024)

La realizzazione di nuovi interventi o modifica degli impianti esistenti (cui all'allegato A) non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Il soggetto proponente non è tenuto, altresì, alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Attività libera – Obbligo della presentazione di un Modello - (Art. 7 D. Lgs. n. 190/2024)

L'interessato, però, ha l'obbligo prima dell'inizio dei lavori, di presentare al Comune un apposito stampato (il Modello unificato del Ministero), contenente l'indicazione dell'impianto da realizzare o un intervento di modifica.

La presentazione dello stampato deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma digitale "**SUER**" da parte di un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri ancora, come indicato dal regolamento edilizio), prima dell'effettivo inizio dei lavori medesimi.

Detto Modulo deve essere a firma anche di un tecnico abilitato, che assevera dal punto di vista tecnico l'intervento stesso.

Attività libera - Documentazione da allegare se prevista dal Modello unificato -

Il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, salvo quelle di cui solo lui medesimo può disporre. (Es: deliberazioni condominiali, titolo per l'effettuazione dei lavori, di proprietà del terreno, dichiarazioni autenticate del vicinato, e quant'altro necessario).

Il Modulo unificato riguardante un intervento dell'attività libera, dovrà comprendere, per esempio, fra l'altro:

- delle dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;



⁵ **MW:** Il megawatt (MW) è un'unità di misura della potenza. Rappresenta un milione di watt ed è ampiamente utilizzato nel contesto dell'energia elettrica. Un megawatt corrisponde a 1.000 kilowatt (kW) o a 1.000.000 di watt. **kW:** l'unità di misura della potenza dell'energia elettrica, ossia della velocità a cui l'energia viene utilizzata o generata. Un kilowatt equivale a 1000 watt.

- delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie ...
- degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
- nei casi in cui sussistano vincoli degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
- del cronoprogramma di realizzazione degli interventi...
- di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ...
- di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria ...
- dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal "passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;

Elenco non esaustivo. Nello stampato unificato vi saranno indicate più precisamente le dichiarazioni, certificazioni e gli elaborati necessari da documentare.

Attività libera - Documentazione esclusa dall'autocertificazione -

- La normativa esclude dall'autocertificazione:
- Le autorizzazioni, nulla osta, assensi vari, concernenti l'assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
- Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
- L'autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere, in conformità alla normativa regionale.
- Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.



Attività libera - Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

Se dovuti, vi è l'opportunità per l'interessato di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia al Modulo da presentare, ed iniziare i lavori.

Per le autorizzazioni comunque denominate che non ha la possibilità di allegare al momento della presentazione e che per le quali non è prevista l'autocertificazione, rivolge istanza allo Sportello unico (**SUER**), affinché provveda ad acquisirle direttamente, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

L'inizio dei lavori può avvenire solo dopo l'acquisizione degli atti stessi, con comunicazione al soggetto proponente che ha presentato il modello.



Attività libera – Divieto di richiedere atti -

Come già accennato, al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, al soggetto che presenta il MODULO, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni, nulla osta già in possesso dei medesimi organismi.

Attività libera – Atti che possono essere invece essere richiesti dall'Amministrazione procedente

È consentito, invece, richiedere quegli atti di assenso NON in possesso delle pubbliche amministrazioni e che non sia possibile per la stesse richiederne l'acquisizione.

(Es.: Delibere condominiali, il documento che dimostra la proprietà della superficie del terreno o dell'edificio, ecc.)

Attività libera – Obbligo della conformità agli strumenti urbanistici -

La condizione obbligatoria per la nuova realizzazione e la modifica degli impianti esistenti⁶, è che devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti ed alla legislazione di riferimento correlata. (Es.: tutti i vincoli, sicurezza, antincendio, Codice della strada, risparmio energetico, ecc.)

⁶ Di cui all'Allegato A.

In assenza della compatibilità degli interventi stessi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà con quelli adottati, trova applicazione la normativa relativa all'autorizzazione unica⁷. (Non è sufficiente il Modello per l'Attività libera e la PAS)
Per gli interventi in attività libera che ricadono in aree idonee o zone di accelerazione, la compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e già acquisita, senza necessità di ulteriori verifiche.

Attività libera – Abilitazione e limiti -

L'informazione prevista nello stampato concerne la realizzazione, la modificazione (e l'esercizio) dei soli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la procedura libera è prescritta soltanto per quegli impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella tabella di riepilogo che segue, poco più avanti **(A)**.

Attività libera – Stato legittimo dell'immobile e superficie - (Art. 9 DPR n. 380/01)

Lo stato legittimo, l'esistenza di una costruzione e la sua destinazione d'uso, è quello determinato dal titolo abilitativo edilizio di riferimento, se esistente.

Il titolo abilitativo qualifica l'esistenza della costruzione e la destinazione d'uso.

Sono altresì perfettamente regolari tutti i fabbricati realizzati in epoche storiche dove non esisteva l'obbligo della licenza edilizia.

In buona sostanza l'immobile oggetto dei lavori relativi agli impianti in questione dovrà risultare legittimato sotto l'aspetto urbanistico – edilizio.

Stesso discorso vale anche per i terreni, l'area, ecc.



Attività libera – Altri interventi edilizi - (Art. 1 D. Lgs. n. 190/2024)

Si ribadisce però un concetto, che quanto contenuto nel citato Modello unico, non trova applicazione per l'effettuazione delle costituenti opere edilizie (connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti), che non si riferiscono a tali realizzazioni, per le quali continuano ad applicarsi le vigenti procedure amministrative edilizie dei titoli abilitativi, (CILA/SCIA/Permesso di costruire) in funzione della tipologia delle stesse opere da eseguire. (Esempio: se per collocare i pannelli sul tetto bisogna modificare l'inclinazione del medesimo, o comunque intervenire sulle parti strutturali è indispensabile il titolo abilitante).

Se, invece, gli interventi edilizi rientrano nell'attività edilizia libera⁸, non è necessario alcun titolo di carattere edilizio, appunto.

Attività libera - Vincoli culturali ed altri vincoli - (Art. 7 D. l. n. 190/2024)

Non rientrano fra gli impianti realizzabili in regime dell'attività libera (all: "**A**"), su superficie assoggettata a tutela, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia di altre amministrazioni titolari, perché la normativa prevede che gli stessi siano sottoposti a titolo abilitante con la presentazione della "**PAS**".

Nel particolare riguardante⁹:

- **IL PATRIMONIO CULTURALE.**
- **L'AMBIENTE.**
- **LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO.**
- **LA NORMATIVA SISMICA.**
- **LA DIFESA NAZIONALE.**
- **LA PUBBLICA SICUREZZA.**
- **L'IMMIGRAZIONE.**
- **L'IMMIGRAZIONE, L'ASILO E LA CITTADINANZA.**
- **LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.**
- **LE AREE NATURALI PROTETTE**¹⁰.



In buona sostanza l'inizio dei lavori (per realizzazione degli impianti o modifica di quelli esistenti) è consentito solo dopo l'ottenimento degli assensi comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli-

L'assenza anche di un solo vincolo non consente l'inizio dei lavori.

⁷ (Art. 9 D. Lgs. n. 190/2024).

⁸ Di cui all'art. 6 del DPR n. 380/2001 (Attività edilizia libera).

⁹ Parte seconda D. Lgs. n. 42/04. (In aree protette dal punto di vista culturale, abbisognano di autorizzazione ordinaria, art. 21).

¹⁰ Come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Attività libera - Vincoli paesaggistici - (Art. 7 D. Lgs. n. 190/2024) (Solo traccia si veda nello specifico l'intero articolo)
Gli impianti rientranti nell'Attività libera, riguardo ai vincoli paesaggistici¹¹, hanno la seguente regolamentazione:

- ⇒ Interventi liberi se installati in aree protette dal punto di vista paesaggistico, alle condizioni indicate, (luoghi NON compresi nell'art. 136 c. 1 a/b e c) **NON** abbisognano dell'autorizzazione semplificata¹².
- ⇒ Interventi liberi che non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. (Art. 7 c. 6 D. Lgs. n. 190/2024) (Si veda nello specifico l'intero articolo).

Con autorizzazione:

- Se la realizzazione insiste su aree o su immobili vincolati¹³ (nei luoghi compresi nell'art. 136 c. 1/b e c) con la possibilità di installazione, nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici¹⁴, (eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale¹⁵), abbisognano **dell'autorizzazione ordinaria o semplificata**¹⁶.
- L'autorità si esprime entro il termine di 30 **giorni** dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 20 giorni¹⁷.
- Nel caso l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
- Se installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico, occorre l'autorizzazione della autorità titolare del vincolo medesimo.



Attività libera – Impianti esistenti (art. 7 c. 9 D. Lgs. n. 190/2024) (Si veda nello specifico l'intero articolo)

Non è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi sugli impianti esistenti (salvo quella documentazione di cui solo il soggetto interessato può disporre, es.: deliberazioni condominiali, titolo per l'effettuazione dei lavori, di proprietà del terreno, dichiarazioni autenticate del vicinato, e quant'altro necessario), di cui:



(All'allegato **A**, sezione **II**, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e), l)

(All'allegato **A**)

Ovvero:

Sezione: "II"

Interventi su impianti esistenti.

a) modifiche su impianti solari fotovoltaici

1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra...

3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica...

b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati....

c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati...

e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati...

l) sostituzione di impianti di cogenerazione... (ed altro ancora: All. A, sezione II).

¹¹ Parte terza. D. Lgs. n. 42/04. (Vincoli paesaggistici)

¹² (DPR. n. 31/07, all. A6). Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, ..., **non ricadenti** fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 42/04.

¹³ Di cui all'articolo 136 c. 1 lett. b, c, del D. Lgs. n. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

¹⁴ 14 (DPR. n. 31/07, all. B8). Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, ..., **ricadenti** fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.

¹⁵ (Art. 7 c. 5 D. Lgs. n. 190/2024. Attività libera)

¹⁶ (DPR n. 31/07, all. B8).

¹⁷ Art. 7 c. 5 D. Lgs. n. 190/2024 da leggere per lo specifico.

Attività libera - Vincoli stradali - (Art. 7 D. Lgs. n. 190/2024)

La realizzazione, (modificazione, integrazione, ecc.) degli impianti rientranti nell'Attività libera deve essere compiuta nel rispetto delle norme del Codice della Strada, anche per gli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

Nessuna installazione può essere in contrasto con tale legislazione.

Trovano applicazione anche le norme accessorie del ripristino in caso di infrazione, oltre alle sanzioni pecuniarie.

Eventuali installazioni dovranno prevedere eventuali modifiche agli strumenti urbanistici.



Attività libera – Interferenze con opere pubbliche – (art. 7 c. 8 D. Lgs. n. 190/2024)

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi in attività libera (elencati nell'allegato A), si realizzano interferenze, ovvero sovrapposizioni, con altre opere pubbliche o di interesse pubblico, anche in area private gravate dalla servitù di pubblico passaggio, tali interventi non rientrano più nell'attività libera ma abbisognano di un particolare progetto che armonizzi gli interventi medesimi, mediante la presentazione di un titolo abilitativo specifico: la **"PAS"**.



Attività libera – VIA (art. 13 c. 1 D. Lgs. n. 190/2024)

I progetti relativi agli interventi rientranti nell'Attività libera previsti nell'allegato ("A") e per la PAS, in quello ("B") non sono sottoposti alla VIA. (Valutazione impatto ambientale).

Sono invece sottoposte alla VIA il titolo abilitante dell'Autorizzazione unica (AU) di cui all'allegato ("C").

Attività libera – Disponibilità della superficie -

Condizione indispensabile per la presentazione del Modulo è la documentazione relativa alla legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli impianti, da allegare obbligatoriamente allo stampato stesso.



Attività libera – Suolo non antropizzato – (art. 7 c. 7 D. Lgs. n. 190/2024)

Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato (trasformato dall'uomo) è previsto anche l'obbligo della presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa.

Attività libera – Presentazione documentazione: Sicurezza degli impianti¹⁸ – Risparmio energetico¹⁹ -

Le normative specifiche, non abrogate dal TESTO UNICO, prevedono il deposito del progetto allo Sportello unico relativo all'impianto da realizzare (integrare, modificare), a firma di un tecnico abilitato, prima dell'inizio dei lavori, ovvero la dichiarazione che l'impianto non è soggetto a tale disciplina contenuta nel Modello unico digitalizzato, che il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la piattaforma **SUER**.

Attività libera - Comunicazione del nome dell'impresa - Lavori in economia -

- **Impresa specializzata**

La normativa prevede l'obbligo a carico del titolare di comunicare il nome dell'impresa allo Sportello unico (**SUER**), (anche attraverso lo stesso Modulo o prima di iniziare i lavori).

- **Comunicazione del nome dell'impresa**

Gli interventi in parola devono essere obbligatoriamente affidati e realizzati da un'impresa regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio²⁰, che dovrà eseguire i lavori nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle altre correlate all'attività edilizia, (sotto la responsabilità di un tecnico abilitato, per es.: il progettista che ha firmato il progetto).

¹⁸ Art. 11, comma 2 D.M. n. 37/08. (Deposito....del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo).

¹⁹ Art. 125 DPR n. 380/01 (Denuncia dei lavori...fonti rinnovabili).

²⁰ È la prova che l'impresa ha i requisiti (art. 3 D.M. n. 37/08)

La ditta, in ogni caso, deve essere in possesso del certificato di riconoscimento (*rilasciato dalla stessa Camera di Commercio*), che a richiesta, deve essere esibito al committente quale prova dell'abilitazione.

L'impresa deve effettuare i lavori, a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati progettuali in conformità alle norme tecniche CEI.

- **Lavori in economia**

In alternativa, per potere eseguire i lavori direttamente è necessaria, per esempio, la dichiarazione del progettista che segua questa traccia *"in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori saranno eseguiti in prima persona, (quindi in economia) senza alcun affidamento a ditte esterne"*, (Es. pompa di calore sul balcone, fuori dal centro storico).



Attività libera - Progettista -

Anche per l'attività libera è necessaria la presenza di un tecnico abilitato (*pure della stessa ditta costruttrice*) quale responsabile della progettazione dell'impianto che ha l'obbligo al termine dei lavori di rilasciare il certificato di collaudo del medesimo impianto e quello di conformità riguardante la sicurezza (*DM n. 37/08*), come indicati in modo specifico nello stesso modello unificato.

Il tecnico abilitato incaricato del progetto e dell'asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell'inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l'informazione scritta allo Sportello unico (SUER).

Attività libera - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato incaricato del progetto e dell'asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell'inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l'informazione scritta allo Sportello unico (SUER).

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere, come già accennato, con un professionista qualificato della stessa impresa costruttrice.

Attività libera - Responsabilità del progettista

Il progettista, in altre parole il tecnico abilitato, (*titolare, ovvero colui che provvede alla progettazione, che coordina gli altri eventuali tecnici, che si inseriscono nel procedimento*), il quale assevera che l'opera rientra **nell'attività libera** descritta nel citato Modello unificato, ed elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici ed alle norme correlate, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi e per gli effetti della legge penale (*art. 359 C.P.*), ed in caso di falsità ideologica in certificazione è punito dall'art. 481 c.p.



(Non errori materiali, ma la volontà di trarre in inganno la pubblica amministrazione).

Attività libera - Pannelli fotovoltaici nella zona "A" (Centro storico) – (All- "A" e "B". Art. 7 c.2 D. Lgs. n. 190/2024)

La nuova legislazione non consente l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici fra quelli rientranti **nell'Attività libera**, nella zona **"A"**, (Centro storico) come individuata dagli strumenti urbanistici, con determinate caratteristiche.

Tali interventi sono possibili soltanto, se conformi agli strumenti urbanistici stessi, con la presentazione della **"PAS"**, alle condizioni e caratteristiche indicate puntualmente nell'allegato **"B"**.

Attività libera - Inizio dei lavori -

Si è dell'avviso che sia consentito l'inizio dei lavori solo dopo la presentazione ed il posizionamento del cartello di cantiere, (con le informazioni relative ai lavori, all'impresa costruttrice, al progettista, ecc.).

Copia dell'atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, riguardanti la tipologia dell'intervento, a disposizione per gli organi di controllo.

Attività libera - Validità e durata -

La normativa statale **non** indica il periodo di validità del Modulo.

Altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, come la PAS²¹, o L'AUTORIZZAZIONE²² unica dopo quattro anni.

Poiché non è possibile applicare il principio dell'assimilazione in via estensiva con altri titoli abilitanti, per stabilire il periodo di validità dal momento della presentazione, è necessario che la regione (*con legge*) o l'amministrazione comunale stabilisca (*con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio*) la durata dell'atto e la sanzione pecuniaria prevista in caso d'inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo, nel nostro caso del Modello unificato, non consente ovviamente l'accertamento sanzionatorio riguardante l'efficacia dell'atto.



Attività libera - Fine lavori -

Si ritiene che l'interessato sia tenuto, sempre attraverso la piattaforma citata, ad informare il Comune della data di ultimazione dei lavori, secondo le indicazioni del modello unico²³, allegando anche le eventuali altre certificazioni previste e dovute.

Attività libera - Collaudo dell'impianto²⁴ - Certificati di conformità -

Il collaudo serve a controllare e documentare che l'impianto è stato realizzato a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche prestabilite di installazione o modificazione, conformemente al progetto originario, (*previsto nello stampato riguardante l'Attività libera*).

- **Rilascio certificato di collaudo**

Il tecnico abilitato (*che ha asseverato l'intervento, o altro professionista abilitato*) al termine dei lavori, come già accennato, dovrà rilasciare anche al committente, oltre al certificato di collaudo, quello di conformità riguardante la sicurezza degli impianti²⁵, e quant'altro necessario indicato nel medesimo stampato circa le norme igienico sanitarie, quelle del risparmio energetico, ecc.

- **Validità del certificato di collaudo**

Il certificato di collaudo di un impianto non ha una scadenza e rimane valido fintanto che l'impianto non è modificato da interventi non dichiarati, o compromesso da fattori esterni.

- **Trasmissione del certificato di collaudo al Comune**

Detta certificazione dovrà essere trasmessa al Comune da parte dell'interessato, con la comunicazione di fine lavori, o direttamente dal tecnico, direttore dei lavori, unitamente ad altri certificati, se previsti, secondo la tipologia dell'impianto.

- **Certificato di conformità in materia di sicurezza²⁶ -**

Come già accennato il tecnico abilitato (progettista) al termine dei lavori ha l'obbligo di rilasciare al committente il certificato di conformità relativo alla sicurezza degli impianti, nel Modello previsto, e a trasmetterlo all'ufficio proponente (Comune).

- **Certificato di attestato di qualificazione energetica²⁷**

Se dovuto, l'attestato di qualificazione energetica degli impianti, devono essere asseverati dal direttore dei lavori (progettista) e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.



Attività libera – Aggiornamento catastale -

Sempre a fine lavori, secondo la tipologia dell'installazione potrebbe essere necessario l'aggiornamento catastale, in tal caso il progettista o altro tecnico abilitato trasmette, con il certificato di collaudo la ricevuta

²¹ (Art. 8 c. 11 D. Lgs. n. 190/2024)

²² (Art. 9 c. 11 D. Lgs. n. 190/2024)

²³ (La legge non ne parla, comunque in caso d'inosservanza NON è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria).

²⁴ D.M. 19 febbraio 2007 (Collaudo impianti fotovoltaici). (Vedere le prescrizioni del decreto).

²⁵ Art. 11, comma 1 D.M. n. 37/08, (entro 30 giorni dalla fine dei lavori). (Sicurezza degli impianti) La dichiarazione, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo **Sportello Unico per l'edilizia del Comune** ove ha sede l'impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla **Camera di Commercio** nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

²⁶ D.M. n. 37/08 (Sicurezza degli impianti).

²⁷ Art. 125 DPR n. 380/01 (Denuncia dei lavori...fonti rinnovabili). Art. 15 c. 3 D. Lgs. n. 192/05.

dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni al riguardo²⁸.

Attività libera - In un condominio -

Gli impianti in questione destinati a produrre energia rinnovabile che riguardano parti dell'edificio di proprietà comune possono essere installati alle condizioni e prescrizioni previste dal Codice civile²⁹, anche da un singolo condomino, previa delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere.

Attività libera – Di più fabbricati non in condominio -

Se l'installazione delle rinnovabili, si riferisce invece a parti comuni di un fabbricato, con più proprietà, non costituito in condominio, è necessaria la l'approvazione degli altri titolari.

Attività libera - Diritti di terzi -

È sempre riconfermata la condizione riguardante gli impianti in *Attività libera* e soggetti anche agli altri titoli abilitanti, come la "PAS", e l'Autorizzazione unica, che sono **fatti e salvi e riservati i diritti di terzi**, che possono vantare riguardo all'installazione stessa, con possibilità di farli valere davanti al giudice di riferimento.



Attività libera – Agibilità - Segnalazione certificata d'agibilità (SCA) -

Non dovrebbe essere prevista, per le opere libere la presentazione della Segnalazione certificata d'agibilità (SCA).

In ogni caso è necessario fare riferimento alla normativa regionale e comunale.

Attività libera – Sicurezza sul lavoro - (D.lgs. n. 81/2008)

Nell'apposito stampato il titolare dovrà dichiarare che l'intervento ricade, o meno, nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con i necessari adempimenti relativi ai rischi.

In ogni caso i lavori di installazione devono avvenire nel rispetto della suddetta normativa, con l'adozione di tutti gli accorgimenti previsti (es.: *utilizzo dei D.P.I., dei ponteggi, dei sistemi di protezione collettiva per gli impianti sui tetti, ecc.*).

Attività libera - Titolo da esibire in cantiere -

La sussistenza del titolo per costruire modificare ed integrare gli impianti, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del MODULO da cui risulti la data della trasmissione dello stesso e la documentazione progettuale relativa da tenere in cantiere da esibire agli organi di controllo.



Attività libera - Obbligo del cartello di cantiere -

Anche se non è espressamente previsto dai regolamenti edilizi datati, si ritiene che prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore debba collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via³⁰.

Di certo deve contenere, fra i dati sensibili obbligatori (*Committente, Impresa, Direttore dei lavori, ecc.*) anche il nome dell'impresa e progettista in materia di sicurezza. (Art. 15 D.M. 37/08 - Sanzione pecuniaria). Camera di Commercio).

Si ricorda comunque che la mancata collocazione, *anche per le opere rientranti nell'attività libera* potrebbe costituire violazione amministrativa e comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria, prevista dalla normativa comunale (*regolamento edilizio o altro*) o dalla stessa regione.

(E' necessario, in ogni caso, controllare le discipline citate).

²⁸ L'obbligo di accatastamento, infatti, dovrebbe scattare soltanto quando non sono rispettati entrambi i requisiti: potenza nominale superiore a 3 kW o al numero delle unità immobiliari servite dall'impianto e incremento del valore catastale di almeno il 15%.

²⁹ Art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune). I due limiti all'uso della cosa comune sono il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.

³⁰ I titoli "CIL/CILA/PAS/DILA/SCIA" possono essere considerati un'evoluzione anche nominalistica del **titolo abilitativo** originario. Di conseguenza, anche se con un nome diverso, non previsto dal regolamento edilizio, vi è, in ogni caso, l'obbligo del cartello di cantiere, che deve contenere, fra l'altro, anche il nome dell'impresa e del progettista in materia di sicurezza degli impianti. (Nella sostanza così la Corte di cassazione con sent. n. 31356/2021).

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLINO UNICO – DEL COMUNE PROCEDENTE-

Attività libera - Ricevuta del Modello -

La disciplina prevede che all'atto della presentazione dello specifico stampato, lo Sportello comunale (*Amministrazione procedente*) rilasci immediatamente, via telematica, (*anche direttamente*) una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione.

Come già accennato poco prima, la ricevuta assieme al MODULO presentato, deve essere mantenuta nel luogo dei lavori a disposizione degli organi di vigilanza.

Attività libera - Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento -

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 giorni, comunica all'interessato l'avvio del procedimento, (*informazione via informatica, ovviamente*) contenete altresì l'indicazione:

- Dell'amministrazione competente.
- Del soggetto responsabile del procedimento.
- Dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Attività libera - Verifica conformità -

Se la verifica è positiva e gli interventi in *Attività libera* comunicati sono conformi alla normativa, lo Sportello unico informa l'interessato della validità della stessa COMUNICAZIONE presentata.

Attività libera - Richiesta di chiarimenti e ulteriore documentazione -

L'ufficio può richiedere chiarimenti ed ulteriore documentazione, se non ha la possibilità di acquisirla direttamente o nella stessa disponibilità dell'interessato.

Se nella fase di verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'intervento, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l'atto.

In questo caso l'efficacia deve essere ritardata in attesa degli elementi mancanti.

Attività libera - Elementi ostativi all'accettazione - Provvedimento di conformazione alle norme -

Nell'ipotesi che sia stata presentata il Modello (*il Modulo, lo stampato*) in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (*sanarla, rendere regolare*) l'ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all'accettazione della stessa e richiede (*con atto scritto notificato*) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questa circostanza l'efficacia dell'atto deve essere ritardata in attesa della fine dell'iter procedurale.

Attività libera – Inidonea – Ordine di non effettuare i lavori

Se lo Sportello unico riscontri nel Modello presentato l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

È comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, (*il Modulo*) con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa specifica.

La mancata conformazione comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (*con specifica ordinanza notificata*) e l'applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con Attività libera inidonea, (*lavori soggetti ad altro titolo*), delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.



Attività libera – Mancato riscontro o informazioni non sufficienti -

Se l'interessato non ha dato riscontro o non abbia dato corretta rispondenza alla richiesta di ulteriori elementi di giudizio, con la quale si sono notificati i motivi ostativi, si notificherà all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Attività libera - Autotutela del Comune –

(Art. 20 L. n. 241/90)

L'efficacia del titolo presentato (*con il Modello*) può essere sospesa, anche in seguito all'inizio dei lavori, nel silenzio della pubblica amministrazione per gravi motivi. (*Per intervento soggetto a titolo abilitativo, abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all'ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale*).

Attività libera - Trasferimento della titolarità dell'atto -

È ammesso, da parte del titolare, il trasferimento degli effetti giuridici dello stesso MODULO (*della Attività libera*) ad altro/i soggetto/i avente/i titolo sull'immobile ed area nel quale si realizzano gli interventi. Valgono le stesse regole previste per gli altri titoli abilitativi.



Attività libera - Contributi – Oneri - Diritti di segreteria -

Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso, il committente deve eseguire il versamento degli oneri nella misura vigente (*secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri*).

Potrebbero essere previsti i diritti di segreteria da corrispondere dovuti per la presentazione del Modulo (*Secondo la Regione/Comune*).

Attività libera - Controlli a campione

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico, (*che può avvalersi dei propri tecnici o altri, o della Polizia locale/municipale*) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d'ufficio.

Attenersi alle disposizioni regionali e comunali, al riguardo.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (e penale)

Attività libera – Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie – Soggetto che adotta i provvedimenti - Irrogazione della sanzione - (Art. 11 c. 7 D. Lgs. n. 190/2024)

Le sanzioni pecuniarie amministrative e ripristinatorie sono irrogate dal **Dirigente** dello specifico ufficio (*Sportello unico per l'edilizia o altro*), del Comune territorialmente competente (*ovvero dove sono collocati gli impianti, oggetto di sanzione³¹*), nell'ambito delle proprie mansioni.

• Più comuni interessati

Se gli impianti medesimi interessassero più comuni, l'irrogazione delle sanzioni dovrebbero essere di competenza, individualmente, di ogni Amministrazione ove sono collocati gli impianti. (Una sanzione per ogni Comune)

• Destinazione proventi sanzioni pecuniarie

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.



³¹ Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attività libera – Sanzioni amministrative pecuniarie – Mancata trasmissione del Modulo (Art. 11 D. Lgs. n. 190/2024)

Sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e ripristinatorie) per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti in parola, da applicare ai diversi soggetti responsabili, nel caso di interventi eseguiti in assenza del Modulo, in difformità, o in caso di violazione di una o più delle prescrizioni stabilite anche con gli atti di assenso che accompagnano lo stesso stampato per il montaggio libero.



Attività libera – Assenza del Modello o in difformità – Tipologia della violazione - Sanzioni - Soggetti responsabili

- (Art. 11 c. 2 e 3 D. Lgs. n. 190/2024)

Assenza del Modello - Carattere dell'infrazione: illecito amministrativo

L'esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza del Modulo unificato attualmente sanzionabile da questa nuova legislazione, costituisce infrazione di carattere amministrativo, se conforme agli strumenti urbanistici ed alle norme correlate.

In difformità parziale o totale dal progetto presentato con il Modello

L'esecuzione degli interventi rientranti fra quelli compresi nell'Attività libera, ma in parziale o totale difformità, da quanto dichiarato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta ad altre nel caso di vincoli e prescrizioni³².

Responsabilità – Soggetti responsabili -

La sanzione viene irrogata, con il principio della responsabilità in solido, a carico:

- del proprietario dell'impianto (Committente);
- dell'esecutore delle opere (Costruttore);
- del direttore dei lavori (Progettista che ha asseverato i lavori).

Destinatario delle memorie difensive.

- Il dirigente dell'ufficio del Comune procedente è destinatario delle memorie difensive.

Proventi

- Al Comune dove insistono gli impianti.

Illecito penale

Trovano però eventualmente applicazione, in relazione alle caratteristiche dell'impianto abusivo, anche le ipotesi penalmente di rilievo previste dalle normative correlate. (Concorso di norme, es.: mancanza del Permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica, ecc.)

Attività libera – Avvio del procedimento sanzionatorio -

L'ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90).

Nel dispositivo dell'atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.

Carattere dell'abuso: ILLECITO AMMINISTRATIVO.

Esecuzione degli interventi relativi agli impianti per la produzione dell'energia, in Attività libera in assenza del Modulo (non in contrasto con gli strumenti urbanistici, senza la violazione alle normative correlate edilizie e ai vincoli)

Se accertato dalla polizia giudiziaria - Adempimenti:

RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:

- **DIRIGENTE comunale** (dello Sportello unico), il quale provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi e ripristinatori (senza ritardo, non sono previsti tempi obbligatori):
- Sospensione dei lavori.

³² Di cui all'art. 20 c. 1/bis D. Lgs. n. 199/2021. (Direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

- Applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla nuova legge³³, per le violazioni alle prescrizioni indicate (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).
- Ordinanza di rimessa in pristino. (Se non è possibile accettare in sanatoria il Modulo ritardato).

E' il caso di ricordare che, riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative, trovano applicazione quelle previste dalla nuova legislazione³⁴ e non quelle ancora indicate dalla vecchia normativa³⁵, non oggetto di abrogazione.

Se accertato direttamente dal Dirigente comunale (anche attraverso i suoi tecnici)

- Provvede ai provvedimenti di cui sopra, sempre senza ritardo.

L. n. 689/90 – Non applicazione -

Si ricorda che **non** trovano applicazione le disposizioni della legge sulla depenalizzazione³⁶ (laddove prevede l'oblazione con il pagamento del doppio del minimo, o un terzo del massimo, per il motivo che la sanzione massima è superiore al limite previsto).



Attività libera – Sanzioni amministrative pecuniarie/ripristinatorie e penali previste da normative correlate diverse -

Trovano però, in ogni caso, applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalle norme correlate, secondo il caso specifico, per esempio:

- DPR n. 380/01 (Testo unico per l'edilizia)
- D.M. n. 37/2008 (Sicurezza degli impianti) –
- D. Lgs. n. 81/2008 (Sicurezza nei luoghi di lavoro).
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (In materia ambientale)
- D. Lgs. n. 42/04 (In materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del Paesaggio)
- L. n. 394/1991 (Tutela aree protette. Parchi)
- D. Lgs. n. 81/2008 art. 46 (Prevenzione incendi).
- Codice della Strada.
- Ecc.



Attività libera – Sanzioni pecuniarie previste da organi territoriali³⁷ -

La nuova normativa, come accennato, stabilisce che sono fatte salve le altre sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie previste dalla normativa vigente e che è applicabile, altresì, la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente decreto, (Concorso di norme) in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, (Compreso il Comune).

Carattere dell'abuso: ILLECITO PENALE.

Esecuzione degli interventi relativi agli impianti per la produzione dell'energia, rientranti nell'Attività libera, in assenza del Modulo in aree con particolari vincoli (es.: paesaggistici, delle aree protette, ecc)

- Natura dell'infrazione:
- **Illecito penale – Contravvenzione** - Art. 44 lettera a, b, c, DPR n. 380/2001, Art. 181 D. Lgs. n. 42/04, ecc. (secondo la tipologia delle violazioni)

Se accertato dalla polizia giudiziaria – Adempimenti -

Oltre alla NdR, deve predisporre il:

RAPPORTO (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica, ecc.), al:

- **DIRIGENTE comunale** (dello Sportello unico del Comune procedente³⁸).

³³ Art. 11 D. Lgs. n. 190/2024. (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti)

³⁴ Art. 11 D. Lgs. n. 190/2024. (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti)

³⁵ Previste dall'art. 44 del D. Lgs. n. 28/11. (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

³⁶ Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

³⁷ Art. 11 D. Lgs. n. 190/2024. (Testo Unico Rinnovabili).

³⁸ In coordinamento con l'Amministrazione procedente, se diversa dal Comune.

Se accertato direttamente dal dirigente:

- La denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di Polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), contenente tutti gli elementi per l'individuazione del reato, con documentazione fotografica e planimetrica, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, ricordando che, qualora più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto.

Adozione dei provvedimenti sanzionatori ripristinatori, se non è possibile la sanatoria:

- L'ordinanza di sospensione dei lavori.
- L'ordinanza di rimessa in pristino a spese dei responsabili, ed in caso d'inosservanza:
- L'ordinanza di demolizione d'ufficio a spese dei responsabili.

(Senza ritardo con i tempi previsti dal DPR n. 380/01)



Attività libera – Abuso formale - Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità³⁹

Gli impianti relativi a interventi e opere rientranti fra quelli indicati nell'allegato "A", eseguiti abusivamente, (dal punto di vista **FORMALE**, ma che si sarebbero potuti realizzare):

- In assenza della presentazione del Modello unico.
- In parziale o totale difformità dal progetto contenuto nel Modello unico.

NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché alla restante normativa correlata e di settore, si ritiene che possano essere oggetto di sanatoria, previa presentazione del Modello unico, ritardato, appunto in sanatoria, o, in caso di difformità, reso conforme alla disciplina, previo pagamento della sanzione pecuniaria e di eventuali contributi, se dovuti.

Attività libera – Abuso sostanziale - Sanatoria NON consentita per le opere eseguite in assenza del Modello unico o in difformità

Gli impianti relativi a interventi e opere rientranti fra quelli indicati nell'allegato "A", eseguiti abusivamente, (dal punto di vista **SOSTANZIALE**, che non si sarebbero potuti realizzare):

- In assenza della presentazione del Modello unico.
- In parziale o totale difformità dal progetto contenuto nel Modello unico.

IN CONTRASTO con gli strumenti urbanistici, nonché alla restante normativa correlata e di settore, NON possano essere oggetto di sanatoria.

REATI Correlati - Pannelli contraffatti -

(D. Lgs. n. 28/11 art. 43. C.2)

Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell'impianto di produzione l'esecutore delle opere, il direttore dei lavori, che con **dolo** impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.

REATI Correlati – Impianti in contrasto con gli strumenti urbanistici –

Se l'intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce:

REATO: (Art. 44 DPR n. 380/01)

Sono fatte salve le altre sanzioni, anche penali, indicate dalla normativa correlata vigente, anche regionale.

Attività libera – Sanzione accessoria della rimessa in pristino -

L'esecuzione degli interventi rientranti nell'Attività libera in difformità dal progetto indicato nel Modulo (ovvero nelle asseverazioni contenute nella stessa) è punita, oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria, da quella accessoria dell'eventuale rimessa in pristino, da prescrivere con apposita ordinanza ordinaria con il principio dell'esecutorietà. Intervento sempre a cura del Dirigente dello specifico ufficio comunale

dove è collocato l'impianto in parola, ed eventualmente in collaborazione con l'Amministrazione procedente, se diversa dal Comune stesso.

Attività libera – Inottemperanza all'ordinanza esecutoria di ripristino -

L'esecutorietà di un'ordinanza è data dal fatto che la stessa deve riportare nel dispositivo l'avvertimento e diffida che *“se entro il termine prefissato, il destinatario dell'atto non avrà ottemperato all'ingiunzione provvederà la pubblica amministrazione, a spese dell'interessato”*.

- **Esecutorietà dell'atto amministrativo -**

Il dirigente ordina di eseguire le eventuali opere d'ufficio a spese dell'interessato senza pregiudizio per l'azione penale.

Provvedimento che può essere eseguito anche coattivamente.

Si applica quindi il noto principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi della pubblica amministrazione, che consiste nel potere di esecuzione diretta dell'atto da parte stessa con i propri mezzi, con la particolarità che la loro efficacia esecutiva discende direttamente dalla legge e non rimane sospesa nell'attesa di giudizio.

Da tenere presente che l'ordinanza esecutiva può contenere anche il principio dell'esecutorietà, se in essa indicata in modo specifico indicando le relative condizioni.



Attività libera – Modalità di ricorso -

Ai sensi della normativa vigente⁴⁰ in ogni ordinanza, (comprese quelle di carattere ripristinatorie, come nel nostro caso, per le installazioni abusive) devono obbligatoriamente essere indicate, le autorità competenti per il ricorso e il tempo utile per medesimo:

- TAR entro 60 giorni;
- Presidente della Repubblica entro 120 giorni (per soli motivi di legittimità).



ATTENZIONE! L'esecuzione di opere, non previste per la stessa Attività libera (anche soggette a PAS o ad Autorizzazione unica), o in difformità dal Modello presentato, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa specifica in questione, siano essi di carattere amministrativo pecuniario e ripristinatorio, che penale.

(**NOTA BENE:** le presenti note di sintesi non tengono conto di eventuali norme regionali attuative, essendo esplicitativa delle sole norme nazionali vigenti)

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non immediata interpretazione, resa complessa da norme articolate e da indirizzi operativi non sempre univoci, si ritiene opportuno precisare che, pur garantendo l'affidabilità della presente sintesi, le note che seguono rappresentano esclusivamente l'interpretazione di chi scrive. Tale lettura potrebbe non coincidere con altre ricostruzioni o impostazioni adottate da diversi operatori.

Le foto presenti sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, con una semplice segnalazione la redazione provvederà alla immediata rimozione delle immagini utilizzate.

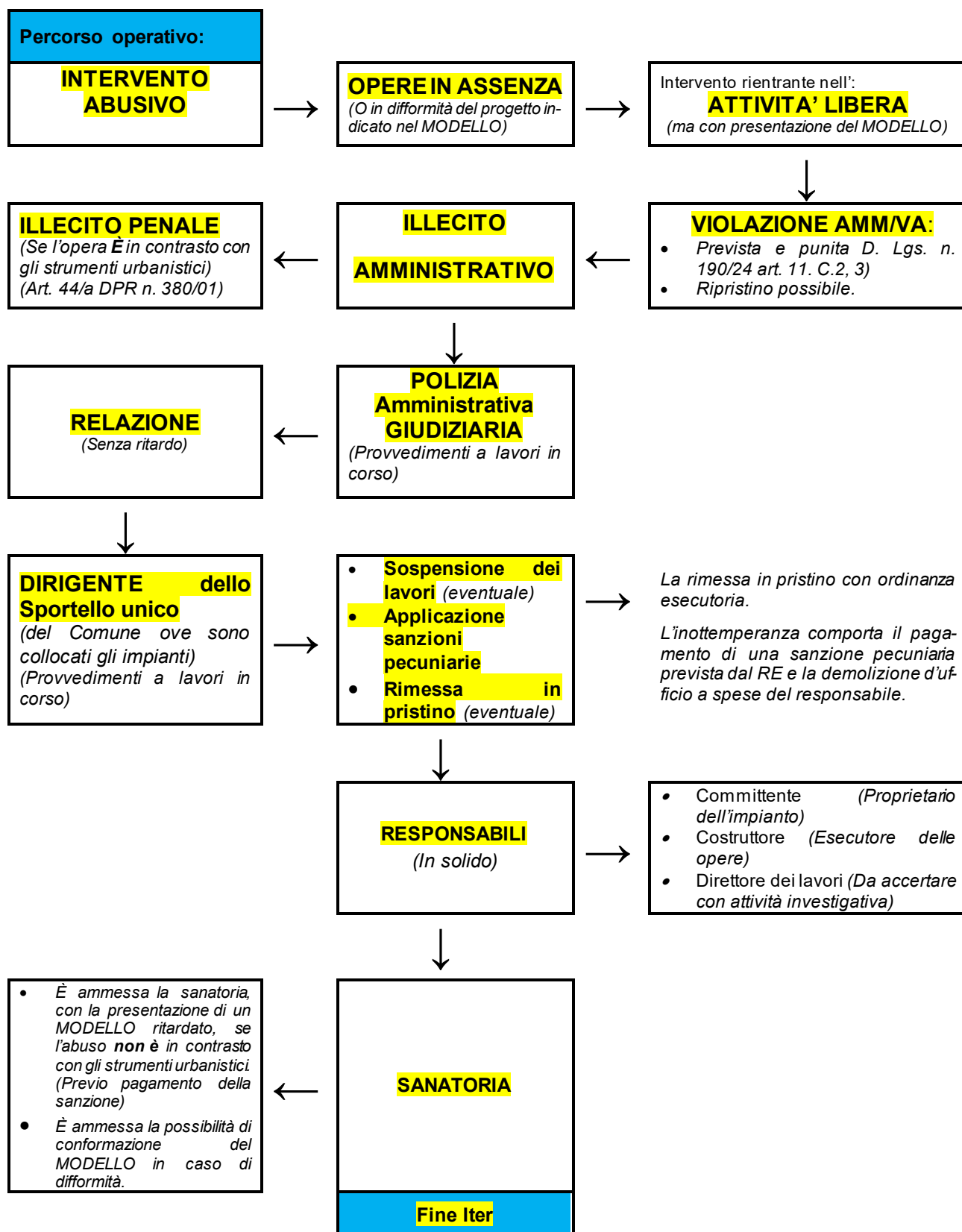
⁴⁰ Art. 3, c. 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

OPERA RIENTRANTE NELL'ATTIVITA' LIBERA REALIZZATA SENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO

Ipotesi d'abuso accertato dalla Polizia Giudiziaria:

"In un manufatto fuori vincolo, viene accertata la realizzazione (e l'esercizio) di un impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel particolare veniva collocato un impianto solare fotovoltaico, con le caratteristiche e la capacità di generazione della potenza indicata nell'allegato "A".





ATTIVITA' LIBERA

FONTI RINNOVABILI: DI NUOVA COSTRUZIONE

(Nuovo Testo unico D. Lgs. n. 190/2024, art. 7 Allegato "A". Recante
CON L'OBLIGO DI PRESENTARE IL MODULO UNICO AL COMUNE



(Allegato "A" Sezione I)

IMPIANTI	POTENZA	NOTE
Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi: 1.a) IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; 1.b) IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) (Centro abitato) DM 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; 1.c) IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 1.d) IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; (Prima sottoposti a DILA ora abrogata) 1.e) IMPIANTI AGRIVOLTAICI di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale; 1.f) SINGOLI GENERATORI EOLICI installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 1.g) TORRI ANEMOMETRICHE finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; 1.h) IMPIANTI EOLICI con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968; 1.i) IMPIANTI EOLICI con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;	Inferiore a ~~10 MW~~ 12 MW (Un megawatt corrisponde a mille kW) Inferiore a 10 MW Fino a 1 MW Inferiore a 10 MW Inferiore a 10 MW Fino a 1 MW Inferiore a 10 MW Fino a 1 MW Inferiore a 10 MW Fino a 36 mesi Fino a 20 MW Fino a 20 MW	ATTIVITA' LIBERA Con L'OBLIGO di presentare il Modello unico al Comune (In questo caso trattasi di uno stampato non soggetto a scadenza, con un progetto redatto da un tecnico abilitato) (Qualora occorra, si devono allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, o chiedere vengano acquisite). Attenzione! È richiesta l'osservanza: • Dei vari vincoli ed in particolare della disciplina paesaggistica e culturale. • Degli strumenti urbanistici comunali. • Della normativa antincendio. (Art. 20 del D. Lgs. 139/06). • Delle norme relative alla sicurezza degli impianti (DM n. 37/08) che prevede la <u>certificazione relativa di conformità (collaudo)</u> a fine lavori e l'obbligo di affidare gli stessi ad un'impresa iscritta nei registri della Camera di Commercio. • Delle diverse normative correlate all'edilizia. ATTIVITA' LIBERA Con L'OBLIGO di presentare il Modello unico al Comune

l) IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo; m) IMPIANTI SOLARI TERMICI a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; (Centro abitato) n) POMPE DI CALORE a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; o) IMPIANTI A BIOMASSA per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; p) UNITÀ DI MICROCOGENERAZIONE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20; q) IMPIANTI DI COGENERAZIONE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW; r) GENERATORI DI CALORE a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere i), l), m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; s) SONDE GEOTERMICHE a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali; t) IMPIANTI DI ACCUMULO elettrochimico con potenza fino a 10 MW; u) ELETTROLIZZATORI, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW; v) LE OPERE CONNESSE e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	Fino a 50 kW (Un kilowatt equivale a 1000 watt) Fino a 10 MW Fino a 200 kW Fino a 200 kW Fino a 50 kW Fino a 10 MW Fino a 10 MW	(In questo caso trattasi di uno stampato non soggetto a scadenza, con un progetto redatto da un tecnico abilitato) (Qualora occorra, si devono allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, o chiedere vengano acquisite). Attenzione! È richiesta l'osservanza: • Dei vari vincoli ed in particolare della disciplina paesaggistica e culturale. • Degli strumenti urbanistici comunali. • Della normativa antincendio. (Art. 20 del D. Lgs. 139/06). • Delle norme relative alla sicurezza degli impianti (DM n. 37/08) che prevede la <u>certificazione relativa di conformità (collaudo)</u> a fine lavori e l'obbligo di affidare gli stessi ad un'impresa iscritta nei registri della Camera di Commercio. • Delle diverse normative correlate all'edilizia.
--	--	---

(Nuovo Testo unico D. Lgs. n. 190/2024, art. 7 Allegato "A")

FONTI RINNOVABILI DI NUOVA COSTRUZIONE E SU IMPIANTI ESISTENTI

CON L'OBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO UNICO AL COMUNE

(Da leggere attentamente le singole voci)

(Allegato "A")

INTERVENTI IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERA

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

Nuova normativa - Attività Libera – Modifiche principali (D. Lgs. n. 178/25)

- Fotovoltaico su coperture fino a 12 MW → ora in attività libera.
- Agrivoltaico fino a 5 MW → ammesso se fuori da aree vincolate.
- Opere connesse: ampliata la definizione (D. Lgs. 178/2025).
- Modello Unico Attività Libera → obbligatorio (DM 15 luglio 2026).
- SUER → digitalizzazione completa delle comunicazioni.

Ultime novità - Decreto del 2 aprile 2026 del MASE – Attività libera

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si riferisce alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate con impianti a circuito chiuso, senza prelievo o reintroduzione di fluidi nel sottosuolo.

L'installazione ricade in attività libera quando le sonde non superano 2 metri di profondità se orizzontali, oppure 80 metri se verticali, e l'impianto ha potenza termica inferiore a 50 kW.

Questo regime è ammesso, per edifici esistenti, solo se l'intervento non comporta cambio d'uso, opere sulle parti strutturali, aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici

D. Lgs. n. 178/2025. Ampliamento: FV flottante <10 MW, repowering FV senza aumento volumi, modifiche eoliche con nuovi criteri geometrici, ampliamento soglie accumuli (da 10% a 50%)

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

- 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

- 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

(Prima sottoposti a DILA ora abrogata)

e) impianti agri voltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;

p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;

r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere ~~i), l), m)~~, n), o), p), **q)**, per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;

t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;

u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;

v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

a) modifiche di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:

1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto;

2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;

3) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;

b) modifiche su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari

al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 \cdot (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 \cdot (d_2/d_1)$;

4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1/(d_2 d_1)$;

5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1/d_2$ arrotondato per eccesso dove:

5.1 d_1 : diametro rotorii già esistenti o autorizzati;

5.2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

5.3) d_2 : diametro nuovi rotorii;

5.4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

c) modifiche su impianti idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente, della potenza nominale di concessione né delle opere connesse;

d) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

e) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;

g) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007;

h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;

i) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

l) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all'interno dell'area occupata dal correlato impianto esistente, che non comportino, rispetto ai sistemi di accumulo esistenti o a progetti di sistemi di accumulo abilitati o autorizzati, aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 %, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%;

m) modifiche su elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 % né un incremento delle volumetrie superiore al 30%;

n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione

alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche soglie di potenza previste dalla presente Sezione per gli interventi ivi contemplati.

Riassunto degli ALLEGATI al Testo unico D. Lgs. N. 190/2024:

Allegato "A"

INTERVENTI IN REGIME DI "ATTIVITA' LIBERA"

Allegato "B"

INTERVENTI IN REGIME DI "PAS"

Allegato "C"

INTERVENTI IN REGIME DI "AUTORIZZAZIONE UNICA"

Allegato "D"

Legislazione abrogata

(Allegato **"D"**)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE UNITAMENTE A OGNI ALTRA DISPOSIZIONE INCOMPATIBILE

(Art. 15)

- a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- c) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
- d) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- f) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- g) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- h) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- i) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- l) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- m) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- n) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto;
- o) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
- p) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- q) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- r) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- s) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- t) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;